

14 dicembre 2022

b. 10.00 – 12.00

Webinar

Piattaforma Webex

I controlli doganali sui prodotti oggetto di marcatura CE

Giuseppe Tommaso D'Introno



AGENZIA
ADM

Attività di controllo dell' Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli si caratterizza per una bipartizione delle competenze in **due** macroaree.

Prima macroarea:
accertamento tributario



quantità, qualità, valore,
origine.




Seconda macroarea:
accertamento extratributario

diritti proprietà intellettuale,

Made in Italy, sicurezza

prodotti



AUTORITÀ COMPETENTE IN MATERIA DI SICUREZZA E CONFORMITÀ DEI PRODOTTI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Divisione VI – Normativa tecnica.
Sicurezza e conformità dei prodotti

Controlli adeguati prima dell'immissione in libera pratica dei prodotti

*Reg. (CE) N. 765/08, così come modificato dal Capo VII del Reg. 1020/2019 rubricato
“prodotti che entrano nel mercato dell'Unione”.*

Art. 25 individua le autorità doganali (o altra autorità individuata dagli stati membri) quali incaricate del controllo di prodotti che entrano nel mercato dell'Unione vincolate al regime doganale di “immissione in libera pratica”.

Art. 3 punto 25 nel definire la nozione di «immissione in libera pratica» rinvia all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013, il quale dispone che devono essere assoggettate a questo regime doganale tutte *le merci non unionali destinate al mercato dell'Unione o destinate all'uso o al consumo privato nell'ambito del territorio doganale dell'Unione.*

Materia	Direttiva comunitaria	Norma nazionale di recepimento	Autorità di vigilanza
Recipienti semplici a pressione	2014/29/CE	D.Lgs. n. 82/2016	Ministero Sviluppo economico
Giocattoli	2009/48/CE	D. Lgs. n. 54/2011	Ministero Sviluppo economico
Prodotti da costruzione	Reg. 305/2011	D.Lgs. n. 106/2017	Ministero Sviluppo economico
			Ministero interno Ministero Infrastrutture e Trasporti
Dispositivi di protezione individuale	Reg. UE 425/2016	D.Lgs. n. 475/1992 D.Lgs. n. 19/2019	Ministero Sviluppo economico Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico	2014/31/UE	D. Lgs. n. 517/1992 D.Lgs. n. 83/2016	Ministero Sviluppo economico
Apparecchi a gas	Reg. UE 2016/426	D.Lgs. n. 23/2019	Ministero Sviluppo economico
Caldaie ad acqua calda	92/42/CEE 2008/28/CE 2009/125/CE Reg. UE 813/2013	D. Lgs. n. 15/2011 D. Lgs. n. 104/2012	Ministero Sviluppo economico
Apparecchi e sistemi di protezione utilizzati in atmosfera esplosiva	Reg CE 1882/2003 Reg CE 1025/2012 2014/34/UE	D. Lgs. n. 85/2016	Ministero Sviluppo economico
Unità da diporto	Reg CE 1882/2003 Reg CE 1137/2008 Reg UE 1025/2012 2013/53/UE	D. Lgs. n.171/2005 D. Lgs. N. 5/2016	Ministero Sviluppo economico Ministero Infrastrutture e Trasporti
Ascensori	2014/33/UE Reg. UE 1025/2012	D.P.R. n. 162/1999 D.P.R. n. 23/2017	Ministero Sviluppo economico Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Attrezzature a pressione	Reg CE n 1882/2003 Reg CE n 1025/2012 2014/68/UE	D. Lgs. n.93/2000 D. Lgs. n.26/2016	Ministero Sviluppo economico Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Macchine	2006/42/CE	D. Lgs. n. 17/2010	Ministero Sviluppo economico Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Apparecchiature radio	2014/53	D. Lgs. n. 128/2016	Ministero Sviluppo economico
Compatibilità elettromagnetica	2014/30/UE	D. Lgs. n. 194/2007 D. Lgs. n. 80/2016	Ministero Sviluppo economico
Materiale elettrico in bassa tensione	2014/35/CE	D. Lgs. n. 86/2016	Ministero Sviluppo economico
Strumenti di misura	2014/32/UE 2015/13/UE	D. Lgs. n. 22/2007 D. Lgs. n. 84/2016	Ministero Sviluppo economico
Equipaggiamento marittimo	2014/90/UE	D.P.R. 239/2017	Ministero Sviluppo economico Ministero Infrastrutture e Trasporti
Restrizione uso sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche	2011/65/UE	D.Lgs n. 27/2014 D.Lgs. 124/2016	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Ministero Sviluppo economico DGMCCVNT

L'operatore economico

Fabbricante : responsabile della fabbricazione e/o progettazione del prodotto

Operatore economico responsabile, che deve essere obbligatoriamente stabilito nell'UE distinguendo al suo interno tra:

- a) fabbricante stabilito nell'Unione;
- b) importatore, se il fabbricante non è stabilito nell'Unione;
- c) rappresentante autorizzato che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che lo incarica di svolgere i compiti di cui al paragrafo 3 per suo conto;
- d) fornitore di servizi di logistica stabilito nell'Unione con riferimento ai prodotti da esso gestiti qualora nessun altro operatore economico di cui alle lettere a), b) e c), sia stabilito nell'Unione.



Le Figure dell'Importatore e del Fabbricante

Importatore (Reg. 1020/2019)

“qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto proveniente da un paese terzo”. L'immissione sul mercato è invece definita come “la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione.



L'importatore è soggetto agli obblighi del fabbricante quando immette sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale che la conformità con le prescrizioni applicabili potrebbe esserne condizionata. Dec.768/08



La Figura dell'Importatore

L'importatore deve immettere sul mercato dell'UE soltanto prodotti sicuri e conformi e deve assicurare le preventive valutazioni di conformità attraverso la predisposizione di adeguata documentazione tecnica, a seguito delle quali non solo può, ma deve essere applicata la marcatura CE sul prodotto importato.

L'importatore deve indicare sul prodotto il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo a cui può essere contattato.



La Figura dell'Importatore

Obblighi di collaborazione con l'autorità

- informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato
- se possibile, adotta i provvedimenti appropriati (ritiro dell'immissione in libera pratica, misure correttive, altro regime doganale)
- Coopera con le autorità competenti e fornisce loro, a seguito di una richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la sicurezza o la conformità di un prodotto.

Gli importatori che immettono sul mercato dell'Unione prodotti di paesi terzi sono tutti considerati produttori ai sensi della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (Guida blu UE).





Art. 26 Reg. 1020/2019

- a) il prodotto non è accompagnato dalla documentazione prescritta dal diritto dell'Unione ad esso applicabile o sussiste un ragionevole dubbio quanto all'autenticità, all'accuratezza o alla completezza di tale documentazione;
- b) il prodotto non è contrassegnato o etichettato conformemente a tale diritto dell'Unione ad esso applicabile;
- c) il prodotto reca la marcatura CE o altra marcatura prescritta da tale diritto dell'Unione ad esso applicabile apposta in modo falso o fuorviante;
- d) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e i dati di contatto, incluso l'indirizzo postale, di un operatore economico avente compiti riguardanti il prodotto soggetto alla normativa di armonizzazione dell'Unione non sono indicati o identificabili conformemente all'articolo 4, paragrafo 4;
- e) per qualsiasi altra ragione quando vi è motivo di ritenere che il prodotto non è conforme al diritto dell'Unione ad esso applicabile o che esso presenta un rischio grave per la salute, la sicurezza, l'ambiente o un qualsiasi altro interesse pubblico di cui all'articolo 1.

Modalità di esecuzione dei controlli: sicurezza prodotti e marchio CE

Sistema automatizzato di analisi dei profili di rischio associati: **circuito doganale di controllo.**


- **CA= controllo automatizzato**
- **CD=controllo documentale**
- **CS=controllo scanner**
- **VM=verifica merci**



Modalità di esecuzione dei controlli: sicurezza prodotti e marchio CE

Verifica dell'apposizione sul prodotto della marcatura CE

Verifica della conformità grafica al modello contenuto nell'allegato II del reg. 765/08



Se viene riscontrata una presunta irregolarità?

Il funzionario **sospende lo svincolo** dandone tempestiva comunicazione all'autorità di vigilanza/MISE, al fine di consentirne l'adozione delle valutazioni di competenza.

Le autorità doganali devono informare immediatamente l'autorità nazionale di vigilanza del mercato competente, la quale dispone di quattro giorni lavorativi (cfr. anche punto 3.4 e reg 1020-2019) per svolgere indagini preliminari sui prodotti e decidere se:

- **possono essere immessi in libera pratica**, in quanto non comportano un rischio grave per la salute e la sicurezza o non possono essere considerati non conformi alla normativa di armonizzazione dell'UE;
- **devono essere trattenuti**, in quanto sono necessari ulteriori controlli per verificarne la sicurezza e la conformità che possono consistere, ad esempio, in verifiche documentarie, fisiche e di laboratorio.



Spetta alle **autorità doganali decidere di autorizzare o di sospendere l'immissione in libera pratica delle merci.**

Le autorità di vigilanza del mercato hanno la responsabilità di accertare se le merci da immettere in libera pratica sono conformi alla normativa di armonizzazione dell'UE e di comunicare tempestivamente alle autorità doganali la loro decisione.



Provvedimenti del MISE su difformità sanabili -Scelta dell'importatore

1. **Conformazione** della merce da effettuarsi entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento
2. **Dichiarazione** della merce mediante altro regime doganale diverso dall'immissione in libera pratica (rispedizione in paese extra UE);
3. **Distruzione** della merce.

Valutazione della conformità dei prodotti

Casi in cui è sufficiente, da parte del fabbricante/operatore economico, redigere il c.d. fascicolo tecnico e la dichiarazione di conformità da tenere a disposizione ed esibire a domanda delle autorità competenti

Casi in cui è richiesta una vera e propria certificazione di conformità, rilasciata da un ente “notificato” (c.d. notified body), vale a dire accreditato e riconosciuto presso le istituzioni europee.

La lista di questi enti è contenuta in un’apposita banca dati denominata NANDO (acronimo di New Approach Notified and Designated Organisations) e pubblicata sul sito istituzionale della Commissione Europea al link <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main>




Valutazione della conformità dei prodotti: Ente Notificato

La notifica è un atto con cui uno Stato membro informa la Commissione e gli altri Stati membri che un organismo, che soddisfa i requisiti pertinenti, è stato designato per effettuare la valutazione della conformità ai sensi di una direttiva.

La notifica degli organismi notificati e il loro ritiro sono di competenza dello Stato membro notificante, nel nostro ordinamento se ne occupa il MISE (es. IMQ)

Se le direttive applicabili non richiedono l'uso di una NB, i **fabbricanti possono dipendere dalle proprie strutture interne per valutare la conformità del prodotto alla certificazione CE.**

Ogni **direttiva descrive le tecniche di valutazione della conformità e comunque tutte le leggi di marcatura CE** richiedono quantomeno la creazione e la distribuzione di documentazione tecnica (o di un **fascicolo tecnico**)



Valutazione della conformità dei prodotti: sanzioni

Il legislatore unionale ha lasciato ai singoli stati il compito di predisporre l'apparato sanzionatorio, che è stato integrato all'interno delle norme di recepimento delle singole direttive.

violazione

sanzioni penali

sanzioni amministrative



Grazie !